

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 31 del Reg. Delib.

N. 2602 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to Liliana Monchelato

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Livio Bertoia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### O G G E T T O

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ED AREE VERDI ADIACENTI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI DI VIA BAUCI 27.**

N. 282 REP.

### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 12/05/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Livio Bertoia

L'anno duemiladiciassette addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

Balestro Flavia

Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento dei servizi di gestione, custodia e piccola manutenzione del campo sportivo ed aree verdi adiacenti, della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 di approvazione della convenzione con il comune di Crespadoro per la gestione della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 di Altissimo, sede anche dell'Istituto Comprensivo, e degli annessi impianti sportivi;

Atteso che il complesso della citata Scuola Secondaria ricomprende anche adiacenti aree adibite ad impianti sportivi specificatamente: campo da calcio, campo da basket, campo da tennis e pallavolo accessoriati/arredati con piccole aree adibite a verde;

- Che detti impianti e strutture abbisognano di interventi di ordinaria manutenzione, di pulizia delle superfici da gioco ed accessorie, di falci delle aree a verde, di livellamento, di innaffiatura, ecc...);
- Che si rende necessario provvedere in ordine alla custodia degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'ordinaria manutenzione;
- Che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti a servizio del fabbricato adibito a spogliatoi;
- Che è altresì necessario provvedere alla gestione degli impianti sportivi regolamentandone l'accesso ai fini di un corretto ed indiscriminato utilizzo da parte delle associazioni e/o praticanti sportivi;

Preso atto e considerato che sino alla data del 15.11.2016 il servizio in argomento viene svolto in convenzione dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "ALTAVALLE DEL CHIAMPO", con sede in P.zza Municipio, 5 di Crespadoro (Vi.);

Vista l'opportunità di consolidare il dinamico rapporto tra Istituzioni e Associazioni disponibili ad effettuare delle prestazioni dirette soprattutto a far godere il bene comune alla generalità della popolazione dei Comuni interessati in diretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 8 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto di ricorrere allo strumento consensuale dell'accordo per stabilire fini, durata, rapporti finanziari e precisi obblighi e garanzie da parte degli enti o dei soggetti aderenti;

Esaminato lo schema di convenzione disciplinante i reciproci obblighi, composto da n. 18 articoli, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di stabilire in complessivi € 5.500,00 annui l'importo del contributo da corrispondere all'affidatario del servizio di gestione e custodia degli impianti sportivi della Scuola secondaria di primo grado "G. Ungaretti" e per la manutenzione delle aree a verde annesse;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare, come approva, lo schema di convenzione ed il capitolato per l'affidamento del servizio di custodia, piccola manutenzione e gestione degli impianti sportivi e relative attrezzature compresa la manutenzione delle aree a verde annesse ed adiacenti, siti in via Bauci n.27 di Altissimo, annessi ed adiacenti alla Scuola secondaria di primo grado "G. Ungaretti", schema composto da nr. 18 articoli allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Responsabile Area Tecnica, arch. Cisco Alberto, ad intervenire nella stipula della predetta convenzione;
3. di dare atto che gli impianti sportivi di via Bauci n. 27 comprendono il campo da calcio, il campo da basket, il campo da tennis e l'adiacente fabbricato ad uso spogliatoi ed aree a verde annesse ed adiacenti;
4. di corrispondere alla stessa società per l'espletamento del servizio in argomento la somma di € 5.500,00 a titolo di contributo gestione;
5. di dare atto che la spesa di € 5.500,00 derivante dal presente provvedimento verrà imputata ad apposito intervento di spesa del bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale e sarà oggetto di successivo riparto con il Comune di Crespadoro;
6. di dare atto che l'adozione dei conseguenti atti gestionali spetta al Responsabile Area tecnica, ai sensi del vigente regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
7. di comunicare ai Capigruppo Consiglieri l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.267/200.

Con votazione unanime e favorevole espressa palesemente, la Giunta Comunale delibera di **dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione** ai sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi all'espletamento dei successivi atti per l'affidamento dei servizi oggetto della presente deliberazione.-

COMUNE DI ALTISSIMO

PROVINCIA DI VICENZA

N. di Rep.

N. di Prot.

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ED AREE VERDI ADIACENTI ALLA SCUOLA MEDIA STATALE “G. UNGARETTI”.**

\*\*\*

L’anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza Municipale di \_\_\_\_\_ sono presenti:

- il Sig. Cisco Arch. Alberto, Responsabile Area Tecnica del Comune di Altissimo (VI), il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell’ente che rappresenta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, in forza della deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- il Sig. Dalla Santacà Sergio, nato in Chiampo (VI) il 04/01/1961, residente in Via P.A. Roncari, 8 di Creaspadoro, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell’A.S.D. ALTAVALLE DEL CHIAMPO con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale n. 90009780249.

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare la presente convenzione:

**PREMESSO**

Che la Giunta Comunale del Comune di Altissimo, ha approvato con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ lo schema della convenzione con l’A.S.D. ALTAVALLE DEL CHIAMPO per la gestione degli impianti sportivi e manutenzione aree a verde della Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, tra le parti come sopra costituite,

**SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

Il Comune di Altissimo, il quale agisce anche per conto del Comune di Crespadoro, di seguito indicato semplicemente “Comune”, affida all’A.S.D. ALTAVALLE DEL CHIAMPO, di seguito indicato semplicemente “Gestore”, che a mezzo del suo Legale Rappresentante, accetta il servizio di gestione, custodia e piccola manutenzione, del campo sportivo ed aree a verde adiacenti alla Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, con l’osservanza delle norme contenute nel seguente capitolato.

**Art. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento da parte del “Comune” dei servizi attinenti alla gestione, custodia e piccola manutenzione del campo sportivo comunale ed aree verdi e sportive, nonché delle pertinenziali ed accessorie.
2. La gestione deve essere esercitata direttamente dal “Gestore”, secondo le modalità, tempi e condizioni previste nel presente capitolato.

**Art. 2 – DURATA**

1. L’affidamento del servizio ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
2. L’affidamento del servizio si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 (quattro) anni (4+4) alle stesse condizioni qui pattuite e così di seguito elencate, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo raccomandata spedita almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza della locazione.

**Art. 3 – MODALITA’ GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA’**

1. Il “Gestore” deve garantire l’utilizzo degli impianti di cui al precedente articolo 1:

- a) ai Gruppi Sortivi aventi sede nei Comuni di Altissimo e Crespadoro che ne facciano richiesta per lo svolgimento della loro attività sportiva, assegnandone l'utilizzo secondo criteri di priorità che tengono conto del livello agonistico dell'attività svolta e del numero degli effettivi praticanti, privilegiando l'avviamento allo sport dei ragazzi in età scolare;
  - b) alle squadre amatoriali, aventi sede nei Comuni proprietari dell'impianto, iscritti a regolari campionati, saranno praticate condizioni per l'utilizzo concordato tra "Comune" e "Gestore";
  - c) ai praticanti occasionali, compatibilmente alle esigenze delle attività sopra indicate e subordinatamente al pagamento delle tariffe fissate, proposte dallo stesso "Gestore" ed approvate dal Comune;
  - d) gratuitamente ai soggetti portatori di handicap ed alle persone bisognose di rieducazioni funzionali, compatibilmente alle esigenze delle attività agonistiche, secondo programmi concordati con i servizi sociali dei Comuni;
  - e) gratuitamente agli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado, esistenti nei Comuni di Altissimo e Crespadoro, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo modalità da concordarsi fra "Comune" , "Gestore" ed autorità scolastiche interessate;
  - f) gratuitamente ai Comuni per attività degli stessi organizzate direttamente o indirettamente;
2. Il "Gestore" dovrà entro un mese dalla data di inizio della stagione sportiva, comunicare al "Comune" una proposta dei criteri per l'accoglimento delle richieste di utilizzo degli impianti stessi e l'elenco dei richiedenti l'utilizzo degli impianti sportivi. Il "Comune", previo seduta del Comitato di Coordinamento, previo audizione, se necessario, del "Gestore" provvederà ad approvare l'elenco degli utilizzatori ed i criteri di priorità nell'accoglimento delle domande.

#### **Art. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL "GESTORE"**

Il "Gestore" deve provvedere, con personale e mezzi propri:

- A) alla manutenzione periodica degli impianti di cui al precedente art. 1 delle rispettive aree, beni e strutture pertinenziali ed accessorie, mediante:
    - a.1) la pulizia necessaria;
    - a. 2) la manutenzione periodica dell'erba dei campi da gioco, ivi compreso la risemina e lo sfalcio dell'erba, l'irrigazione, la decespugliatura, la concimazione, ecc.;
    - a. 3) le piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, dei pavimenti e rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici e degli impianti esistenti (con esclusione della sostituzione di grandi parti d'impianto, quali caldaie, bruciatori, quadri elettrici, ecc.);
    - a. 4) la sostituzione di serrature e vetri;
  - B) alla preparazione, semina e falcio delle superfici dei campi da gioco prima del loro utilizzo;
  - C) al servizio di custodia degli impianti di cui al precedente art. 1;
  - D) prima dell'inizio della stagione sportiva il "Gestore" presenterà un piano di gestione degli impianti con il relativo preventivo;
2. Il "Gestore", in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igienicità degli impianti e dei relativi servizi, restando pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi. Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica.

Prima dell'inizio della stagione sportiva da parte del "Gestore" dovrà essere presentato un piano di gestione con allegato un preventivo sommario di spesa.

3. Il "Gestore" assume, in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 1), anche se svolte di sua iniziativa.
4. E' comunque esclusa, qualsiasi responsabilità del "Comune" nei confronti dei terzi in dipendenza dei fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi di cui al precedente art. 1) e delle attività collegate.
5. Il "Gestore" dovrà acquisire, a sua cura e spese, tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.), eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli e per gli ulteriori servizi ed attività che, con l'assenso del "Comune" intendesse esercitare direttamente o fare esercitare da terzi.
6. L'eventuale pubblicità effettuata nell'ambito degli impianti sportivi comunali dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare di quella di natura tributaria.
7. Il "Gestore", inoltre, deve tenere esposto e ben visibile, presso tutti gli impianti oggetto dell'affidamento, un cartello con evidenziate le tariffe relative ai servizi di pagamento.

#### **Art. 5 – PERSONALE**

1. Il "Gestore" deve garantire, a sua cura e spese, la presenza di tutto il personale necessario per la gestione dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato.
2. Il "Gestore" deve osservare ed applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, nonché nella legge n. 91 del 17.03.1981.
3. L'inosservanza anche parziale delle soprarichiamate normative darà luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che il "Gestore" possa vantare alcun diritto di rivalsa fatto salvo il diritto per il "Comune" di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Deve essere assicurata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.
5. Il personale addetto al funzionamento delle strutture di che trattasi non ha alcun rapporto con il "Comune" essendo alle esclusive dipendenze del "Gestore" che lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
6. Il "Gestore" deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6 – CORRISPETTIVO**

1. Il "Comune" corrisponde al "Gestore" l'importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) annui, oltre IVA, se dovuta, che verrà corrisposto in due rate semestrali, oltre agli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'affitto delle strutture che saranno rimosse direttamente dal "Gestore".
2. Il pagamento della seconda rata è subordinata al rilascio di un'attestazione del tecnico incaricato della vigilanza del servizio, da cui risulti che il "Gestore" ha adempiuto agli obblighi ed oneri, nessuno escluso, di cui al presente capitolato.
3. Con il suddetto pagamento il "Gestore" si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa dal "Comune" per lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Tale importo potrà essere soggetto ad eventuale conguaglio qualora le parti accertino una lievitazione dei costi rispetto alle previsioni.

#### **Art. 7 – TARIFFE**

1. Per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti indicati alla lett. b), comma 1, dell'art. 3), il "Gestore" è autorizzato ad applicare le tariffe approvate dal "Comune", determinate dal "Comune" di concerto con il "Gestore".
2. Gli introiti di cui al comma 1, sono introitati direttamente dal "Gestore", e degli stessi dovrà essere presentata a fine anno idonea documentazione.

#### **Art. 8 – ONERI A CARICO DEL "COMUNE"**

1. Restano a carico del "Comune":
  - a) le spese di riscaldamento, acqua e luce;
  - b) le spese di manutenzione degli impianti e dei locali non comprese fra quelle poste a carico del "Gestore", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A/a3;
  - c) le spese di assicurazione riguardanti gli immobili contro i rischi di incendio.

#### **Art. 9 – ASSICURAZIONE**

1. Il "Gestore" è tenuto ad accendere, a propria cura e spese, prima della stipula del contratto di gestione, polizza presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei terzi utenti.

#### **Art. 10 – VERBALI DI CONSISTENZA E CONSEGNA**

1. Il "Gestore" rimane consegnatario degli impianti di cui al precedente art. 1, delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie, nonché delle "macchine" per la gestione del manto erboso, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna del servizio.
2. Al termine dell'affidamento il "Gestore" dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, gli impianti, le aree, i beni e le strutture risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna.
3. La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti. All'atto della redazione del verbale, chi interviene in rappresentanza del "Comune" potrà far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione delle cose mobili, di cui il "Gestore" dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che gli verrà all'uopo indicato dal "Comune". In caso di inadempienza, il "Comune" potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno del "Gestore", addebitandone il relativo costo.
4. Contestualmente alla riconsegna, il "Gestore" dovrà curare lo sgombero dagli impianti e dalle aree delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

#### **Art. 11 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI**

1. In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o ad interventi igienici, il "Comune" potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

#### **Art. 12 – CONTROLLI, PENALITÀ E SANZIONI**

1. Il “Comune” potrà esercitare in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, ovvero dei componenti dell’ULSS n. 8 BERICA, accessi, ispezioni e verifiche presso gli impianti.
2. Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuati dal “Comune”, vengano rilevate inadempienze da parte del “Gestore” riguardanti mancanze e/o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, la Ripartizione Comunale competente procederà all’inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il “Gestore” a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni.

#### **Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del precedente art. 13, dovessero emergere inadempimenti, seppure parziali, il Comune di Altissimo, eventualmente previa audizione, provvederà alla immediata contestazione all’affidatario dell’inadempienza riscontrata tramite lettera raccomandata, assegnando un termine, non inferiore a venti giorni, per le eventuali controdeduzioni o, ove possibile, per l’eliminazione degli inadempimenti riscontrati.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, a semplice richiesta del “Comune” di volersi valere della relativa facoltà, il contratto di si intenderà risolto di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempimento.

#### **Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E’ vietata la cessione del contratto.

#### **Art. 15 – RECESSO**

1. Il “Comune” potrà recedere in qualsiasi momento dall’affidamento, dandone comunicazione scritta al “Gestore” a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima.

#### **Art. 16 – CONTROVERSIE**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’esecuzione del presente affidamento è competente il Foro di Vicenza.

#### **Art. 17 – NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia di codice civile.

#### **Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del “Gestore”.

**PER IL COMUNE**

**PER L’ASSOCIAZIONE**

# **COMUNE DI ALTISSIMO**

(PROVINCIA DI VICENZA)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ED AREE VERDI ADIACENTI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI DI VIA BAUCI 27..**

**XX**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/04/2017

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
f.to Arch. Alberto Cisco

**XX**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
QUALE RESPONSABILE  
DELL’AREA FINANZIARIA  
f.to Bertoia Dott. Livio